

## CONTENZIOSO

---

### ***Ai fini Irap non rileva l'entità dei compensi percepiti dall'avvocato***

di **Luigi Ferrajoli**

Con la **sentenza n. 16406 del 05.08.2015** la **Corte di Cassazione** si è nuovamente espressa sul tema dell'assoggettabilità dei professionisti all'Irap.

Nella fattispecie in esame un avvocato si era visto negare il **diritto al rimborso dell'IRAP** versata per l'anno 2001 ed aveva proposto ricorso avverso il provvedimento di diniego emesso dall'Agenzia delle Entrate; il giudice d'appello, confermando la sentenza di rigetto di primo grado, aveva ritenuto che il professionista non avesse dimostrato l'**assenza di autonoma organizzazione**, non avendo, in particolare, giustificato *"in modo esaustivo le poste relative all'entità dei compensi indicati nel quadro RE5 ..., ai compensi erogati a terzi ..., ai costi inerenti l'attività esercitata ... oltre le spese alberghiere e di rappresentanza indicate in dichiarazione"*.

L'avvocato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando in primo luogo la violazione dell'art.112 c.p.c. e dell'art.2909 cod.civ., avendo il giudice d'appello omesso di pronunciare (o rigettato implicitamente) l'**eccezione di giudicato esterno** sollevata in relazione ad altra sentenza della CTP di Roma, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al rimborso dell'IRAP **per annualità diverse**, nonostante l'identità della situazione di fatto.

Inoltre, il professionista ha censurato la sentenza di secondo grado per insufficienza e contraddittorietà della motivazione e per **violazione degli artt.2 e 3 D.Lgs. n.446/97** contestando, nello specifico, che il giudice di merito aveva ritenuto sussistente il presupposto dell'autonoma organizzazione senza considerare l'**irrelevanza**, a tal fine, **dell'entità dei compensi professionali percepiti**, e che, in base alle risultanze documentali:

- i compensi erogati a terzi, peraltro di esiguo importo, **non costituivano costi per prestazioni di lavoro dipendente** bensì remunerazioni per consulenze;
- il complessivo ulteriore importo indicato in L. 47.274.000 era costituito dal **valore dei beni strumentali**, pari a sole L. 1.811.000, e da spese varie (assicurazione professionale, abbonamenti a riviste, acquisto libri, ecc.) **non riferibili all'acquisizione di beni idonei a configurare una struttura organizzativa autonoma**.

La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, riprendendo il consolidato principio secondo cui *"la **sentenza del giudice tributario** con la quale si accertano contenuto ed entità degli obblighi del contribuente per un determinato anno d'imposta fa stato con riferimento alle **imposte dello stesso tipo** dovute per gli anni successivi solo per quanto attiene a quegli elementi che abbiano un valore "condizionante" inderogabile sulla disciplina degli altri elementi della fattispecie esaminata, con la conseguenza che la sentenza che risolva una situazione fattuale in uno specifico*

*periodo d'imposta **non può estendere i suoi effetti automaticamente ad altro**, ancorchè siano coinvolti tratti storici comuni (da ult., Cass. n. 4832 del 2015 e precedenti ivi richiamati)”.*

La Suprema Corte ha tuttavia accolto la seconda censura sollevata dal ricorrente ritenendo **non adeguatamente motivata** la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva ritenuto il ricorrente soggetto passivo dell'imposta.

I Giudici di legittimità hanno motivato la decisione sulla base del consolidato orientamento secondo cui il **requisito dell'autonoma organizzazione**, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è **insindacabile in sede di legittimità** se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- sia, sotto qualsiasi forma, il **responsabile dell'organizzazione** e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi **beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile** per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, o si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui (Cass., SS.UU., sent. n.12111/09 e Cass. n.25311/14).

Infine, la Cassazione ha ribadito che ai fini dell'applicabilità o meno dell'Irap **non rileva l'entità dei compensi percepiti dal contribuente**, cioè dell'ammontare del reddito conseguito, **ma rileva l'impiego non occasionale di lavoro altrui**, che costituisce una delle possibili condizioni che rende configurabile un'**autonoma organizzazione**.

Tale requisito sussiste se il professionista eroga, non occasionalmente, **elevati compensi a terzi** per prestazioni afferenti l'esercizio della propria attività, **restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato** (Cass. sent. n.22674/14).

Pertanto, secondo la Suprema Corte, si deve considerare **soggetto passivo dell'imposta** “*chi si avvalga, nell'esercizio dell'attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che per numero, importanza e valore economico siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto alla mera attività intellettuale supportata dagli strumenti indispensabili e di corredo al suo know-how, con la conseguenza che **può essere escluso il presupposto di imposta** quando il risultato economico trovi ragione esclusivamente nella autorganizzazione del professionista o, comunque, quando l'organizzazione da lui predisposta abbia incidenza marginale e non richieda necessità di coordinamento (Cass. nn. 30753 del 2011, 13326 del 2013)”.*